SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 7 luglio 1987.

Modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato le seguenti modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 18 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» (16 marzo 1956) è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice nominato a norma del terzo comma».

La presente norma integrativa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

Il Presidente: SAJA

87A5868

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1987, n. **263.**

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità, nonché di procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1, pari a lire 30 miliardi, è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è, quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

9. Ferme restando le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai fini del presente decreto il termine di cui all'articolo 17 della medesima legge è ridotto a trenta giorni.

Art. 2.

1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

Art. 3.

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e della direzione generale acque ed impianti elettrici, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed in vista della legge organica per la difesa del suolo, i servizi, che sono costituiti come servizi nazionali della difesa del suolo, e la direzione generale, che assume la denominazione di Direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della Direzione generale per la difesa del suolo, da dotare delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo, ivi compreso il coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 3, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo, cui è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del dicastero, garantendo che di essi possano avvalersi il Ministero dell'ambiente ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici: è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del Consiglio superiore nonché esperti in rappresentanza dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per la protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'industria, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.

4. È autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella *A*, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella *B*, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota *b)*, in calce al quadro *A* della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note *c)* e *d)*, in calce al quadro *B* della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui all'allegata tabella *A*, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986.

5. I servizi nazionali per la difesa del suolo, così potenziati e riorganizzati, forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

6. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

7. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, all'elaborazione, all'archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonché al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

8. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a)*;

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a)*.

9. Il servizio sismico, articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

10. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

11. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto successivamente al 30 aprile 1979 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Difesa suolo».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1987, in lire 11.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 12.100 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto ed all'articolo 6 ai fini dell'impatto ambientale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 7

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (servizi tecnici nazionali della difesa del suolo, direzione generale della difesa del suolo, magistrato alle acque di Venezia e magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche e sismiche dei provveditorati alle opere pubbliche).

Livello VII:

collaboratori amministrativi (ex consiglieri)	n. 50
ingegneri	» 100
geologi	» 10
architetti	» 5

Livello VI:

assistenti tecnici (ex geometri)	» 245
assistenti amministrativi	» 60
ragionieri	» 50

Livello V:

registratori di dati - addetti ai terminali evoluti	» 40
	n. 560

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

a) Direzione generale della difesa del suolo:

primo dirigente amministrativo	n. 1
primo dirigente tecnico	» 1

b) Servizi tecnici Ministero dei lavori pubblici (servizio mareografico):

dirigente superiore tecnico	» 1
	n. 3

87G0471

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1987, **264.**

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo

e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme

regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sostituire le parole da «ovvero se» ad «articolo 35», con le seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35».

2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 5-*quater*, e dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

3. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del primo e secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. Qualora il termine annuale contenuto nell'ultimo periodo di cui al comma 1 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art. 12.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto medesimo.

Art. 13.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.

2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

3. Per le occorrenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 6

87G0472

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 177

Il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 177, recante: «Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1987.

87A5860

Mancata conversione del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178

Il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1987.

87A5861

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 18 aprile 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso del 10% annuale con godimento 18 aprile 1987, di durata quinquennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, fino all'importo di L. 1.500 miliardi, successivamente elevato a L. 4.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'8 aprile 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 aprile 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 10% annuale, di durata quinquennale, con godimento 18 aprile 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto dell'8 aprile 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 3.912.565.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 587.435.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro del 20 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,90% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 aprile 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'8 aprile 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 10%, di durata quinquennale, con godimento 18 aprile 1987, ammonta a L. 3.912.565.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 4.500 miliardi, a L. 587.435.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 aprile 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 449.412.565.000, così ripartite:

L. 58.156.065.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 aprile 1986, circolanti per l'importo di L. 587.435.000.000 (tasso: 9,90%);

L. 391.256.500.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 aprile 1987, circolanti per l'importo di L. 3.912.565.000.000 (tasso: 10%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto dell'8 aprile 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 18 aprile 1987, di durata quinquennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 186

87A5825

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1987.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, la esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, publicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985, con il quale si è provveduto all'integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perchè possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di «prodotto da banco» sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità medicinali come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di «prodotto da banco», giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialità medicinali:

Blascorid - Guidotti		
os sosp 120 ml	B	3.570
Brain - Fidia		
10 dosi cps spremibili	B	4.100
20 cps	B	4.595
Canfodion - Gentili		
gtt 20 ml	B	2.440
Fenazil - Sella		
2% pom 30 g	B	2.345
Sedalpan - Prophin		
pom 30 g	B	2.445
Vessiflex - Alfa farmac.		
gel 50 g	B	9.950
pom 50 g	B	5.665

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 27 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5824

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1987.

Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Considerato che a seguito della presentazione del progetto sperimentale di formazione a distanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la CEE con decisione n. 736/CEE del 7 maggio 1986 ha approvato il progetto medesimo accordando un contributo a carico del Fondo sociale europeo pari a lire 1.500.000.000;

Accertato che, in ordine al predetto intervento finanziario la CEE ha eseguito il versameno a favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un primo acconto pari a L. 450.000.000;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1987 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del fondo sopracitato;

Ritenuto necessario provvedere allo stanziamento della predetta somma di L. 450.000.000 al cap. 5302 dell'entrata e di corrispondente importo al cap. 1503 della spesa del fondo sopracitato al fine di poter effettuare le erogazioni ai singoli operatori del progetto di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Parte I - ENTRATE

Cap. 5302 - Somma versata dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza. . .	L.	450.000.000
Totale entrate . . .	L.	450.000.000

Parte II - SPESE

Cap. 1503 - Somma del Fondo sociale europeo destinata all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	L.	450.000.000
Totale a pareggio . . .	L.	450.000.000

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: GORRIERI

87A5654

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1987.

Disciplina di alcuni casi di variazione dei progetti approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Visto l'art. 18 della legge 26 aprile 1983 n. 130, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a tutti gli adempimenti necessari per consentire la più agile attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1986, con il quale sulla base della delibera CIPI dell'8 maggio 1986, è stato previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa direttamente approvare le modifiche ai progetti di investimento agevolati ai sensi della citata legge n. 675/1977, qualora queste non comportino variazioni significative nelle caratteristiche tecnico-economiche dell'investimento e nell'entità e tipologia delle agevolazioni concesse;

Considerato che in alcuni casi vengono apportate modifiche ai programmi, che, pur non essendo particolarmente rilevanti sotto l'aspetto tecnico, possono avere ripercussioni nel contesto economico-finanziario del programma stesso e dell'azienda;

Ritenuta l'opportunità di ricondurre i suddetti casi, data la loro peculiarità, nell'ambito della normale procedura di approvazione prevista dall'art. 4 della legge n. 675/1977;

Decreta:

1. Sono approvate con la procedura di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti variazioni dei programmi agevolati:

sostituzione del macchinario e/o delle attrezzature facenti parte del progetto agevolato con altri simili o tecnologicamente più avanzati qualora comporti variazione sostanziale delle caratteristiche del progetto agevolato;

cessione in prestito d'uso del macchinario di un progetto agevolato a condizione che venga utilizzato esclusivamente per le finalità produttive dello stesso progetto agevolato;

la cessione dei beni agevolati con contratti che comunque prevedano il mantenimento degli stessi nell'attività industriale originaria e il mantenimento delle finalità del progetto agevolato;

affitto dell'azienda agevolata nell'ambito dello stesso gruppo imprenditoriale purchè vengano mantenute l'attività industriale originaria e le finalità del progetto agevolato.

2. Per i casi non previsti nel presente decreto resta valido quanto disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1986, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1987
Registro n. 7 Industria, foglio n. 19

NOTE

Nota al comma 1 del dispositivo:

L'art. 4 della legge 12 agosto 1977, stabilisce al quarto e quinto comma, la procedura per l'approvazione dei progetti, in base alla quale il CIPI delibera su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al sesto comma del medesimo articolo.

Nota al comma 2 del dispositivo:

Il decreto ministeriale 10 luglio 1986 ha modificato la procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 per l'approvazione delle variazioni ai progetti di investimento già approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, per i casi in cui tali variazioni non comportino modifiche significative nelle caratteristiche tecnico-economiche dell'investimento e nell'entità e tipologia delle agevolazioni concesse.

Il predetto decreto ministeriale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 1986.

87A5728

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Duno in provincia di Varese. (Ordinanza n. 1021/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta del comune di Duno n. 960 del 6 giugno 1987 che richiede un intervento del costo complessivo di 33 milioni per il potenziamento del bacino di accumulo delle acque per uso potabile;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato al comune di Duno in provincia di Varese per il potenziamento del bacino di accumulo delle acque per uso potabile la somma di lire 33 milioni.

Art. 2.

È autorizzata a carico del Fondo della protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 33.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5733

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Cuveglio. (Ordinanza n. 1022/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta del comune di Cuveglio (Varese) n. 1778 del 9 giugno 1987 che richiede un intervento di emergenza del costo complessivo di 46 milioni per l'integrazione delle adduzioni di acqua potabile;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato al comune di Cuveglio (Varese), per l'integrazione delle adduzioni di acqua potabile mediante l'escavazione di nuovi pozzi, la somma di lire 46 milioni.

Art. 2.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 46.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5734

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Bonifati in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1031/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il telex del 15 maggio 1987 con il quale il sindaco del comune di Bonifati chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della agibilià della viabilità danneggiata a seguito del maltempo del gennaio, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente sul lungomare per la popolazione;

Ravvisata, per quanto procede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Bonifati un contributo straordinario di L. 150.000.000, per opere urgenti per il ripristino della viabilità danneggiata, quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5729

ORDINANZA 25 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Calabria. (Ordinanza n. 1032/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 26 agosto 1986, n. 11653, 28 agosto 1986, n. 9681, 8 agosto 1986, n. 26 rispettivamente degli uffici del genio civile di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza e la nota 3 febbraio 1987, n. 2367 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, nelle quali vengono segnalate gravi situazioni di dissesto franoso fra le quali quelle nei comuni di Gimigliano in provincia di Catanzaro, di Cosenza, Amantea e Luzzi in provincia di Cosenza;

Visti i verbali del 27, 28 e 29 maggio 1987 e del 5 giugno 1987, stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le schede di rilevamento e relazioni nelle quali il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sotto indicati:

comune di Gimigliano: diffusi movimenti franosi nell'abitato capoluogo;

comune di Cosenza: movimenti franosi nelle zone Portafiana-Cavarella, Giostra Vecchia - Motta e San Francesco d'Assisi nell'abitato capoluogo; dissesto idrogeologico sulla sponda destra del fiume Crati in corrispondenza della piattaforma pedonale presso San Francesco di Paola nell'abitato capoluogo;

comune di Amantea: movimenti franosi nelle zone di rione Piazza e collina Cannavina nell'abitato capoluogo; instabilità delle pareti rocciose in località Rupe Castello - Pontalco dell'abitato capoluogo;

comune di Luzzi: movimenti franosi nelle zone San Francesco - palazzo «Eredi Dima» e Casalicchio Cortinella nell'abitato capoluogo;

Visti i fabbisogni finanziari previsti dalla regione Calabria che per i dissesti nei comuni di Gimigliano e di Amantea indica rispettivamente L. 1.500.000.000 e L. 2.500.000.000;

Considerato che il fabbisogno finanziario necessario per gli interventi nei comuni di Cosenza e di Luzzi è stimabile rispettivamente in L. 1.000.000.000 e L. 1.200.000.000;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Calabria indicate in premessa, sono assegnati ai comuni sottoindicati gli importi per ciascuno di essi a fianco riportati:

comune di Gimigliano.	L. 1.000.000.000
comune di Cosenza	» 1.000.000.000
comune di Amántea.	» 2.000.000.000
comune di Luzzi.	» 1.200.000.000

L'onere di L. 5.200.000.000 relativo all'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5730

ORDINANZA 25 giugno 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 1033/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 7 gennaio 1987, n. 39/13.12/20 e 23 dicembre 1986, n. 939/13.12/12, nelle quali la prefettura di Lucca segnala situazioni di pericolosità per dissesti idrogeologici nei comuni di Molazzana e di Fabbriche di Vallico in provincia di Lucca;

Vista la nota 23 maggio 1987, n. 7994, nella quale il sindaco del comune di Massarosa in provincia di Lucca segnala una situazione di pericolosità per dissesto idrogeologico nel territorio di detto comune;

Vista la nota 12 marzo 1987, n. 967, nella quale il sindaco del comune di Radicofani in provincia di Siena segnala una situazione di pericolosità per dissesto idrogeologico nel territorio di detto comune;

Visti i verbali del 10 aprile 1987, 16 aprile 1987, 3 giugno 1987 e 8 giugno 1987 stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le rispettive schede di rilevamento e relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche indica situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Molazzana: crolli delle mura castellarie su aree pubbliche e in particolare sull'unica viabilità di accesso in località Cascio;

comune di Fabbrica di Vallico: instabilità dello sperone roccioso con crolli sulla sottostante strada comunale per Vallico sotto - Vallico Sopra, con possibilità di interessare la strada provinciale di accesso al capoluogo;

comune di Massarosa: dissesti idrogeologici per subsidenza indotta da pompaggio in periodo di siccità;

comune di Radicofani: movimenti franosi sui versanti settentrionale e meridionale del rilievo su cui insiste la frazione Contignano;

Vista la nota 1° settembre 1986, n. 2363, nella quale il sindaco del comune di Molazzana indica per le opere di consolidamento un fabbisogno finanziario di L. 500.000.000.

Visto il verbale stilato a seguito del sopralluogo effettuato il 16 aprile 1987 in territorio comunale di Fabbriche di Vallico, nel quale il fabbisogno finanziario per eseguire le opere di consolidamento è indicato in L. 100.000.000;

Vista la nota 23 maggio 1987, n. 7994, nella quale il sindaco del comune di Massarosa indica per le opere di consolidamento un fabbisogno finanziario di L. 1.000.000.000;

Vista la nota 4 giugno 1987, n. 2238, nella quale il sindaco del comune di Radicofani indica per le opere di consolidamento un fabbisogno finanziario di L. 500.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Toscana indicate in premessa è assegnato alla regione medesima la somma di L. 1.700.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di esse indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Molazzana.	L. 400.000.000
comune di Fabbriche di Vallico	» 100.000.000
comune di Massarosa	» 800.000.000
comune di Radicofani.	» 400.000.000

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5731

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Disposizioni per la gestione provvisoria delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 80/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987;

Vista l'ordinanza in data 3 agosto 1984, n. 7/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 17 agosto 1984;

Vista la relazione del capo dell'ufficio speciale in data 22 giugno 1987;

Considerato che le aree industrializzate a norma del predetto art. 32 sono in via di ultimazione e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla provvisoria gestione e manutenzione delle stesse nonché degli impianti di trattamento ivi ubicati;

Considerato, altresì, che nelle more della individuazione del soggetto affidatario della definitiva gestione delle opere in parola, appare assolutamente indispensabile garantire il funzionamento degli impianti di trattamento realizzati sulle cennate aree, onde non vedere compromesse le attività delle aziende industriali già insediate;

Ritenuto che tale esigenza possa essere soddisfatta mediante l'affidamento in concessione della gestione provvisoria dell'opera a soggetto estraneo all'amministrazione particolarmente qualificato;

Viste le offerte della Castalia - Società italiana per l'ambiente - S.p.a. e della SNAM Progetti S.p.a.;

Vista la nota n. 69/86 del 25 novembre 1986 con la quale la Castalia - Società italiana per l'ambiente - S.p.a., particolarmente specializzata nel settore, ha presentato un progetto per la gestione e manutenzione delle aree industriali realizzate assicurando una immediata mobilitazione di mezzi e personale;

Ritenuto che un tale progetto possa in linea di massima accogliersi salvo disciplinare il relativo rapporto in ordine ai diritti ed agli obblighi derivanti alle parti, sentito all'uopo il comitato tecnico-amministrativo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

La gestione provvisoria delle aree industriali e degli impianti di trattamento, di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è affidata in concessione — con effetto immediato e sino al termine del 31 dicembre 1987 — alla Castalia - Società italiana per l'ambiente - S.p.a.

Con separata convenzione si provvede a disciplinare i rapporti con il concessionario ed a fissare i compensi relativi, sentito all'uopo il comitato tecnico-amministrativo.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilità speciale n. 1249 presso la tesoreria provinciale di Roma.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5732

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 86, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in un appartamento sito in Milano, via Lessona n. 2, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 395262, foglio n. 32, mappale 41 sub 106, valutato con perizia di parte L. 27.000.000 ed elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 40.000.000, nonché in titoli presso il Banco di Roma per L. 2.000.000, disposto dalla sig.ra Pavia Celestina, nata a Milano il 9 luglio 1904 ed ivi deceduta il 12 ottobre 1982, a favore dell'istituto mutilatini di don Gnocchi, con testamento olografo del 1° gennaio 1969, pubblicato dal notaio dott. Brambilla di Milano il 20 ottobre 1982 con il n. 7859 di repertorio e n. 1228 di raccolta, registrato a Milano il 28 ottobre 1982 al n. 22810, serie M.

87A5746

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 320, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Celoria Luigi, nato il 15 gennaio 1921 a Frassinello (Alessandria). — combattente nella brigata partigiana «Fontanot» nel corso di un violento scontro che si protrasse l'intera giornata con violenti contrattacchi per respingere formazioni nemiche, preponderanti per uomini e armamenti, cadde da valoroso al suo posto di combattimento — Mrascevo (Slovenia), 21 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 322, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Gardelli Guido, nato il 1° giugno 1923 a Fornovo di Taro (Parma). — Componente di una squadra inviata all'attacco di un presidio tedesco, dopo aver sopraffatto la sentinella, irrompeva nei locali del comando. Apriva immediatamente il fuoco, ma per la forte reazione nemica, colpito a morte, decedeva in seguito, per la gravità delle ferite riportate. — Castellonchio di Berceto, 11 giugno 1944. Neviano Rossi, 13 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1987, registro n. 13 Difesa, foglio n. 235, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croce

Gerardi Giulio, nato il 30 novembre 1912 a Pietraporzio. — Valoroso partigiano, sciatore ed alpinista di qualità eccezzionali, portava a termine in più occasioni ed in condizioni estremamente difficili importanti servizi di collegamento. Il 14 aprile 1945, al comando di pochi uomini attraversava, nel settore più delicato e sorvegliato, lo schieramento difensivo nemico del fronte alpino occidentale per un'importante missione intesa a determinare l'ubicazione e la consistenza di truppe tedesche. Dopo aver attaccato, con brillante e audace azione nell'immediata retrovia del fronte, un presidio nazifascista e catturato prigionieri, riusciva a condurre a termine il difficile e importante compito. — Valle Stura, 14-15 aprile 1945.

Minio Alfonso, nato il 14 settembre 1906 ad Agrigento. — Sottufficiale di carriera, all'atto dell'armistizio, organizzava un reparto partigiano e partecipava a numerose audaci azioni. Volontario in una azione di sabotaggio ad una batteria tedesca penetrava nelle linee nemiche a colpi di bombe a mano, dando modo ai suoi compagni di disattivare la batteria e di rientrare alla base a missione compiuta. — Civitavecchia, 20 ottobre 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 323, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Ricci Aldo, nato il 3 novembre 1923 ad Acqui Terme. — Valoroso partigiano, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo in tutte le azioni di guerra della sua brigata. L'8 febbraio 1945, in località Strevi, mentre il resto del distaccamento compiva atti di sabotaggio lungo la linea ferroviaria, unitamente ad altro compagno veniva improvvisamente attaccato da un nucleo tedesco. Con prontezza di spirito reagiva al fuoco avversario e dopo aspra lotta costringeva il nemico a desistere dall'azione. — Strevi, 8 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 321, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Rusolo Carmine, nato il 28 marzo 1923 ad Avellino. — Comandante di una squadra avanzata, rimasto isolato in seguito a un attacco nemico di sopresa, reagiva intrepidamente con il fuoco intenso del suo fucile mitragliatore, costringendo l'invasore a ripiegare. Benché gli fosse possibile raggiungere i propri compagni, rimaneva nella zona di combattimento e, recando sulle spalle l'ingente peso dell'arma e delle munizioni, seguiva i movimenti dell'oppressore attaccandolo nuovamente e causandogli altre notevoli perdite. Mirabile esempio di abnegazione e di virtù patriottiche. — Manera di Benevello, 2 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1987, registro n. 15 Difesa, foglio n. 107, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croce

Verdiani Mario, nato il 1° luglio 1922 a Sorano. — Partigiano entusiasta e ardito si distingueva in numerose azioni di guerra per coraggio e spirito di sacrificio. Dal 19 al 27 aprile 1944, in Valle Stura, durante un rastrellamento effettuato da ingenti forze nemiche, unitamente a due compagni rimaneva a difesa di un importante posto avanzato. Attaccato ripetutamente dall'oppressore, benché avesse ricevuto l'ordine di ripiegare, persisteva volontariamente nell'azione riuscendo, dopo due ore di duro combattimento, a ritardare il movimento dell'avversario e permettendo così alla sua formazione di attestarsi su migliore posizione. — Valle Stura, 19-27 aprile 1944.

Zetti Angelo Giovanni, nato il 19 novembre 1910 a Castelleone (Cremona). — Valoroso partigiano, si distingueva in numerose azioni di guerra della sua brigata. Il 9 settembre 1944, nel corso di un rischioso atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria Milano-Vigevano, di vitale importanza per l'industria tedesca, avvistata una pattuglia avversaria e intuito il pericolo, impegnava il nemico in un impari combattimento che permetteva ai propri compagni di portare a termine il difficile compito. Attaccato in fase di rientro non esitava ad ingaggiare aspra lotta fino all'allontanamento del reparto verso le posizioni di partenza. — Milano, 9 settembre 1944.

87A5588

MINISTERO DEL TESORO

N. 127

Corso dei cambi del 2 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324,350	1324,350	1324,40	1324,350	1324,35	1324,27	1324,400	1324,350	1324,350	1324,35
Marco germanico	724,120	724,120	724,30	724,120	724,12	724,08	724,040	724,120	724,120	724,12
Franco francese	217,130	217,130	216,99	217,130	217,13	217,12	217,120	217,130	217,130	217,12
Fiorino olandese	642,950	642,950	643 —	642,950	642,95	642,95	642,950	642,950	642,950	642,95
Franco belga	34,924	34,924	34,92	34,924	34,924	34,92	34,925	34,924	34,924	34,92
Lira sterlina	2144,400	2144,400	2144 —	2144,400	2144,40	2144 —	2143,600	2144,400	2144,400	2144,40
Lira irlandese	1941,400	1941,400	1941 —	1941,400	1941,40	1940,75	1940,100	1941,400	1941,400	—
Corona danese	191,280	191,280	191,30	191,280	191,28	191,27	191,270	191,280	191,280	191,28
Dracma	9,648	9,648	9,65	9,648	—	—	9,650	9,648	9,648	—
E.C.U.	1502,400	1502,400	1502 —	1502,400	1502,40	1502,42	1502,450	1502,400	1502,400	1502,40
Dollaro canadese	996 —	996 —	996 —	996 —	996 —	995,67	995,350	996 —	996 —	996 —
Yen giapponese	9,010	9,010	9 —	9,010	9,010	9,01	9,012	9,010	9,010	9,01
Franco svizzero	872,400	872,400	872,60	872,400	872,40	872,40	872,400	872,400	872,400	872,40
Scellino austriaco	102,988	102,988	103,05	102,988	102,988	102,98	102,990	102,988	102,988	102,98
Corona norvegese	197,640	197,640	197,60	197,640	197,64	197,67	197,700	197,640	197,640	197,64
Corona svedese	207,500	207,500	207,50	207,500	207,50	207,50	207,510	207,500	207,500	207,50
FIM	297,850	297,850	297,90	297,850	297,85	297,87	297,900	297,850	297,850	—
Escudo portoghese	9,246	9,246	9,26	9,246	9,246	9,24	9,240	9,246	9,246	9,24
Peseta spagnola	10,465	10,465	10,47	10,465	10,465	10,46	10,463	10,465	10,465	10,46
Dollaro australiano	953,500	953,500	954 —	953,500	953,50	953,70	953,900	953,500	953,500	953,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1324,375
Marco germanico	724,080
Franco francese	217,125
Fiorino olandese	642,950
Franco belga	34,924
Lira sterlina	2144 —
Lira irlandese	1940,750
Corona danese	191,275
Dracma	9,649
E.C.U.	1502,420
Dollaro canadese	995,675
Yen giapponese	9,011
Franco svizzero	872,400
Scellino austriaco	102,989
Corona norvegese	197,670
Corona svedese	207,505
FIM	297,875
Escudo portoghese	9,243
Peseta spagnola	10,464
Dollaro australiano	953,700

Media dei titoli del 2 luglio 1987

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,300
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	100,350
» » » » 1- 1-1984/88	100,525
» » » » 1- 2-1984/88	100,425
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 15- 7-1985/90	99,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	103,775
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	98.950
» » » » 1- 2-1984/91	103,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,600
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	102,750
» » » » 1- 5-1984/91	102,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,850
» » » » 1-11-1984/91	101,825
» » » » 1-12-1984/91	100,950
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	99,425
» » » » 1- 2-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1985/95	96,550
» » » » 1- 4-1985/95	96,200
» » » » 1- 5-1985/95	96,200
» » » » 1- 6-1985/95	96,550
» » » » 1- 7-1985/95	98,150
» » » » 1- 8-1985/95	97,925
» » » » 1- 9-1985/95	98.025
» » » » 1-10-1985/95	98,050
» » » » 1-11-1985/95	98,300
» » » » 1-12-1985/95	98 —
» » » » 1- 1-1986/96	98,100
» » » » 1- 2-1986/96	98,150
» » » » 1- 3-1986/96	98,325
» » » » 1- 4-1986/96	98.025
» » » » 1- 5-1986/96	97,875
» » » » 1- 6-1986/96	97,875
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,425
» » » 12,00% 1- 3-1988	101.250
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,875
» » » 12,50% 1-10-1988	102,575
» » » 12,50% 1-11-1988	102,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,175
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,375
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,775
» » » 9,25% 1-10-1990	95,150
» » » 9,25% 1-11-1990	95,300
» » » 9,25% 1-12-1990	95,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,725
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M02077

MINISTERO DEL TESORO

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1329,750	1329,750	1330 —	1329,750	1329,75	1330,02	1330,300	1329,750	1329,750	1329,75
Marco germanico	723,900	723,900	724 —	723,900	723,90	723,95	724	723,900	723,900	723,90
Franco francese	217,100	217,100	217,15	217,100	217,10	217,16	217,230	217,100	217,100	217,10
Fiorino olandese	642,620	642,620	642,95	642,620	642,62	642,66	642,700	642,620	642,620	642,62
Franco belga	34,902	34,902	34,92	34,902	34,902	34,90	34,906	34,902	34,902	34,90
Lira sterlina	2144,600	2144,600	2145,50	2144,600	2144,60	2144,62	2144,64	2144,600	2144,600	2144,60
Lira irlandese	1938,800	1938,800	1941 —	1938,800	1938,80	1939,15	1939,50	1938,800	1938,800	—
Corona danese	191,100	191,100	191,15	191,100	191,80	191,09	191,080	191,100	191,100	191,10
Dracma	9,646	9,646	9,65	9,646	—	—	9,650	9,646	9,646	—
E.C.U.	1501,750	1501,750	1502 —	1501,750	1501,75	1501,70	1501,650	1501,750	1501,750	1501,75
Dollaro canadese	1001 —	1001 —	1002 —	1001 —	1001 —	1001,12	1001,250	1001 —	1001 —	1001 —
Yen giapponese	8,956	8,956	8,96	8,956	8,956	8,95	8,957	8,956	8,956	8,95
Franco svizzero	870,450	870,450	870,25	870,450	870,45	870,47	870,500	870,450	870,450	870,45
Scellino austriaco	102,949	102,949	102,98	102,949	102,949	103,02	103,100	102,949	102,949	102,94
Corona norvegese	197,900	197,900	198 —	197,900	197,90	197,90	197,900	197,900	197,900	197,90
Corona svedese	207,570	207,570	207,50	207,570	207,57	207,52	207,480	207,570	207,570	207,57
FIM	297,850	297,850	297,90	297,850	297,85	297,92	298 —	297,850	297,850	—
Escudo portoghese	9,250	9,250	9,26	9,250	9,25	9,25	9,260	9,250	9,250	9,25
Peseta spagnola	10,467	10,467	10,475	10,467	10,467	10,46	10,465	10,467	10,467	10,46
Dollaro australiano	955,500	955,500	956 —	955,500	955,50	955,62	955,750	955,500	955,500	955,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1987

Dollaro USA	1330,025
Marco germanico	723,950
Franco francese	217,165
Fiorino olandese	642,660
Franco belga	34,904
Lira sterlina	2144,620
Lira irlandese	1939,150
Corona danese	191,090
Dracma	9,648
E.C.U.	1501,700
Dollaro canadese	1001,125
Yen giapponese	8,956
Franco svizzero	870,475
Scellino austriaco	103,024
Corona norvegese	197,900
Corona svedese	207,525
FIM	297,925
Escudo portoghese	9,255
Peseta spagnola	10,466
Dollaro australiano	955,625

Media dei titoli del 3 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	90,450
Redimibile 9% » » 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,475
» » » Ind. ENI 1-8-1988	99,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,225
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101.725
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,050
» » » » 1-11-1983/90	103,750
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	103,875
» » » » 17- 1-1986/91	99 —
» » » » 1- 2-1984/91	103,775
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	102,850
» » » » 1- 5-1984/91	102,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,775
» » » » 1- 9-1984/91	101,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,850
» » » » 1-11-1984/91	101,900
» » » » 1-12-1984/91	101.025
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	99,200
» » » » 1- 2-1985/95	99,975
» » » » 1- 3-1985/95	96,500
» » » » 1- 4-1985/95	96,300
» » » » 1- 5-1985/95	96,250
» » » » 1- 6-1985/95	96,450
» » » » 1- 7-1985/95	98,125
» » » » 1- 8-1985/95	97,925
» » » » 1- 9-1985/95	97,975
» » » » 1-10-1985/95	98,025
» » » » 1-11-1985/95	98,275
» » » » 1-12-1985/95	97,975
» » » » 1- 1-1986/96	98,125
» » » » 1- 2-1986/96	98,250
» » » » 1- 3-1986/96	98,175
» » » » 1- 4-1986/96	97,975
» » » » 1- 5-1986/96	97,775
» » » » 1- 6-1986/96	97,800
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,450
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,900
» » » 12,50% 1-10-1988	102,600
» » » 12,50% 1-11-1988	102,875
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,475
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	98 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,725
» » » 9,25% 1-10-1990	95,100
» » » 9,25% 1-11-1990	95,125
» » » 9,25% 1-12-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,625
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,800
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,125
» » » » 1984/92 10,50%	109,800
» » » » 1985/93 9,60%	106,225
» » » » 1985/93 9,75%	107,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,625
» » » » 1985/93 8,75%	103,250
» » » » 1986/94 8,75%	103,050
» » » » 1986/94 6,90%	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M03077

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di fisica nucleare;
onde elettromagnetiche;
elettrochimica;
chimica fisica;
rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia;
matematiche complementari;
fisica teorica;
geologia stratigrafica;
topografia e cartografia;
metereologia e oceanografia;
petrografia;
mineralogia;
fisica terrestre;
petrografia;
geologia applicata;
esercitazioni di preparazioni chimiche;
esercitazioni di analisi chimica applicata;
strutturistica chimica;
relatività.

Facoltà di lettere e filosofia:
grammatica greca e latina.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
psicologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:
igiene;
parassitologia;
virologia;
fisiopatologia e terapia del dolore;
fisiopatologia medica.

Facoltà di ingegneria:
elementi e costruzioni di macchine;
impianti chimici;
chimica industriale II;
reattori chimici;
affidabilità e sicurezza nell'industria chimica;
circuiti logici e calcolatori elettronici.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:
meccanica razionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5749

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale di sei varietà di vite ad uva da tavola

Con decreto ministeriale 15 giugno 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uva da tavola:

Canner B;
Don Mariano N;
Red Flame N;
Ruby Seedlees N;
Sugrafive B;
Sugraone B.

Tali varietà sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

87A5807

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali
(Provvedimento n. 12/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonchè l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dell'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A*-1/N.R.

	Numero di Registrazione	Prezzo
Acediur - Guidotti		
12 cpr	25767/017	18.295
Acemix - Proter		
«30» 30 cps 30 mg	26357/018	6.530
«60» 30 cps 60 mg	26357/020	9.110
Aceplus - Squibb		
12 cpr 50/25 mg	26067/013	17.830
Glibomet - Guidotti		
40 cpr	26129/015	6.245
Gynera - Schering		
21 cpr	26435/014	8.140
Kryptocur - Hoechst Sud		
2 fl 10 g + 2 erogatori	26520/015	235.660
Migracin - Medisca		
im iv 1 fl 100 mg	25568/015	4.870
im iv 1 fl 250 mg	25568/027	9.490
im iv 1 fl 500 mg	25568/039	17.190
im iv 1 fl 1 g	25568/041	32.195
Mod - Irbi		
30 conf 10 mg	25832/015	10.600
scir est 120 ml	25832/027	5.975
Pleiamide - Guidotti		
40 cpr	26100/014	5.090
Xantum - Cyanamid		
im iv 5 f 0,5 mg	25704/014	25.145
im iv 3 f 1 mg	25704/026	29.275
im iv 1 f 2 mg	25704/040	19.890

ALLEGATO *A*-1/MOD.

	Numero di Registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Ismo - Boehr. Bioch.		
Diffutab 30 cpr 40 mg	25764/022	17.765
Teldane - Lepetit		
os sosp 120 ml	24881/029	7.120
Ulis - Lafare		
os grat 50 bust 400 mg	24612/069	41.500
SERIE		
Converten - Neopharmed		
28 cpr 5 mg	25681/038	18.410
Emoclot V.I. - Aima		
«1000» iv 1 fl liof + 1 fl	23564/089	580.330
Enapren - Merck Sharp		
28 cpr 5 mg	25682/042	18.410
Ulis - Lafare		
50 cps 400 mg	24612/057	39.500
30 cpr 800 mg	24612/071	45.000
os grat 30 bust 800 mg	24612/083	46.800
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Adenovit - Consor. Nazio		
«500» 5 f liof + 5 f	18738/043	5.040
«1000» 5 f liof + 5 f	18738/056	5.075
«1000» 6 f liof + 6 f	18738/068	5.590
Dis Cinil Complex - Lusofarmaco		
scir 200 ml	20379/032	5.335
40 cps	20379/044	4.955
Uretral - Scharper		
gel 10 g	20659/037	2.355
MODIFICHE MISTE		
Defluina - Simes		
50 cpr 3 mg	16310/031	14.490
os gtt 30 ml	16310/043	7.015
Mycetin - Farmigea		
coll 1 fl liof. + fl solv 10 ml	10174/035	3.310
NUOVE CONFEZIONI		
Daktarin - Janssen		
schiuma 6 buste 10 g	24957/286	11.010

87A5810

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere trasporti, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6, parte seconda, del 15 marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1986, n. 6744, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 218, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere trasporti in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 marzo 1985, n. 6172 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1985).

87A5755

CONSIGLIO DI STATO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a complessivi quarantasei posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

La prova scritta del concorso, per esami, a complessivi quarantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987 avrà luogo, per ogni circoscrizione, presso le sedi e i locali sotto indicati:

Circoscrizione:

Basilicata: il giorno 9 ottobre 1987, alle ore 9, presso l'Università degli studi della Basilicata in Potenza, rione Francioso, aula G. Fortunato;

Campania: il giorno 15 ottobre 1987, alle ore 8, presso il palazzetto dello sport «Mario Argento», sito in via Giochi del Mediterraneo, Fuorigrotta-Napoli;

Emilia-Romagna: il giorno 5 ottobre 1987, alle ore 9, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna, viale Risorgimento n. 2, Bologna;

Friuli-Venezia Giulia: il giorno 3 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste (aule A-B-F-E), piazzale Europa n. 1, Trieste;

Liguria: il giorno 16 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova, sede nuova, via All'Opera Pia, 15/*a*, Genova;

Lombardia: il giorno 17 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso l'Università degli studi di Milano, sede centrale, via Festa del Perdono n. 7, aula n. 208, Milano;

Marche: il giorno 29 ottobre 1987, alle ore 9, presso la facoltà di ingegneria, aula magna G1, dell'Università degli studi di Ancona, via delle Brecce Bianche;

Piemonte: il giorno 29 settembre 1987, alle ore 8,30, presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

Puglia: il giorno 28 novembre 1987, alle ore 8,30, presso il padiglione n. 18 della Fiera del Levante con accesso in via Verdi, Bari;

Sardegna: il giorno 15 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso la facoltà di magistero, piazza d'Armi, Cagliari;

Sicilia: il giorno 19 ottobre 1987, alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi», via Fazio n. 1, Palermo;

Toscana: il giorno 18 ottobre 1987, alle ore 8, presso l'istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci» in via Terzolle, 91, Firenze;

Veneto: il giorno 27 settembre 1987, alle ore 9, presso l'istituto tecnico industriale statale «A. Pacinotti» di Mestre, via Caneve, 93.

Si fa riserva di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1987 il diario della prova scritta per la circoscrizione Lazio.

87A5701

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a complessivi trenta posti nel profilo professionale di segretario di informatica, per i compartimenti di Torino, Firenze e Roma.

Le due prove scritte del pubblico concorso, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1985, n. 3470, avranno luogo a Roma alle ore 8 dei giorni 25 e 26 luglio 1987 presso le seguenti sedi d'esame:

Per i candidati del compartimento di Torino:
istituto «Pio XI», via Umbertide, 11;
istituto «Don Bosco», viale dei Salesiani, 99.

Per i candidati del compartimento di Firenze:
istituto «San Leone Magno», piazza S. Costanza, 2;
istituto «Santa Maria», viale Manzoni, 5;
istituto «Cristo Re», via Acherusio, 71.

Per i candidati del compartimento di Roma:
istituto «Teresa Gerini», via Tiburtina, 994;
istituto «Sacro Cuore», via Marsala, 42;
istituto «Michelangiolo», via Cavour, 258;
istituto «Margherita di Savoia», via Panisperna, 255;
istituto «San Giovanni Evangelista», via Livorno, 91;
istituto «Sandro Botticelli», viale della Primavera, 207;
istituto «San Filippo Neri», via Don Orione, 8.

87A5753

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a dieci posti nel profilo professionale di macchinista, per il compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, indetto con delibera D.G. n. 62 del 15 aprile 1987, avrà luogo alle ore 8 del giorno 26 luglio 1987 presso le seguenti sedi d'esame:

civico istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», piazza Sopranis, 5, 16126 Genova;

liceo artistico «Paul Klee», via Digione, 1, 16126 Genova.

87A5813

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA POTENZA

Concorso a tre posti di segretario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 ed in particolare l'art. 41, tabella *B*);

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto del Presidente del C.T.A. n. 7/P del 23 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 1, foglio n. 7;

Accertata la cessazione del sig. Prudente Gaetano, segretario presso questa Università;

Accertata la cessazione della sig.ra Rutigliani Pasqua, segretaria presso questa Università;

Accertata la cessazione del sig. Palermo Giuseppe Vincenzo, segretario presso questa Università;

Accertata pertanto la disponibilità e la vacanza presso questo Ateneo di tre posti di segretario e ritenuta la necessità di emanare il bando di concorso per la copertura dei suddetti posti;

Viste le autorizzazioni del Ministero della pubblica istruzione a bandire i concorsi del 17 settembre 1982 e del 19 gennaio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione personale - ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè nel caso abbia superato il limite massimo di età, previsto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso un pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione dal cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prima prova scritta: elementi di diritto civile.

Seconda prova scritta: elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate sette ore.

Colloquio: il colloquio verterà:

a) sulle materie delle prove scritte;
b) su nozioni di diritto costituzionale;
c) su nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
d) sulla legislazione universitaria.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidene della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nella Gazzetta Ufficiale *del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art. 6. La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, per cui coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso la sede di esame indicata nella predetta* Gazzetta Ufficiale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: cartà di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo di questa Università.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione personale - ufficio concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalla disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 14.

Il presente decreto è inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Potenza per la registrazione.

Potenza, addì 2 aprile 1987

Il rettore: FONSECA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Potenza, addì 22 maggio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 128

ALLEGATO *A*

Schema di domanda su carta legale

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione personale - Ufficio concorsi - 85100 POTENZA

...l... sottoscritt ... (1)..
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di segretario indetto con decreto rettorale n. 217 del 2 aprile 1987.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ed a pena di decadenza:

a) di essere nat ... a .... (provincia di ....)
il ....; (specificare, eventualmente, in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età (2);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.........; ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....,

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ....;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso.. il ....;

f) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari..;

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..;
ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: via... n. ....
c.a.p. .... città ....
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli:
....;
....;
....

Data, ...

Firma (3)..

(1) Le donne devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età devono allegare i relativi documenti.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale ecc.). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità comparata.

87A5352

UNIVERSITÀ DI SIENA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a nove posti di coadiutore

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1987, avranno inizio alle ore nove del giorno 2 settembre 1987 presso il centro didattico Nuovo policlinico, via Scotte, Siena.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento per sostenere la prima prova scritta.

Ai candidati che avranno riportato il punteggio minimo di 7/10 nella prova scritta, verrà comunicato direttamente al loro domicilio, il giorno, l'ora ed il luogo dove dovranno presentarsi per sostenere la seconda prova e la prova pratica di dattilografia.

87A5564

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - personale tecnico sanitario - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

87A5759

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 26 del 20 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Augusta (Siracusa).

87A5766

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

cinque posti di coadiutore sanitario (ex ufficiale sanitario);

undici posti di assistente medico - ottavo livello (ex medico condotto).

Area funzionale di medicina:

tre posti di assistente medico - ottavo livello (ex medico scolastico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 15 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - servizio personale dell'U.S.L. in Avellino.

87A5765

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 5 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A5710

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto di operatore tecnico - operaio ad A.S.T. - autista - idraulico e manutenzioni varie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

87A5708

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale;

due posti di agente tecnico per il servizio di profilassi antirabbica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 12 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Città di Castello (Perugia).

87A5714

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

due posti di coadiutore sanitario igiene pubblica;

un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di medicina legale;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;

otto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico ed elettronico;

un posto di operatore tecnico coordinatore - servizi sanitari;

un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori di vapore;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di agente tecnico - aiutante muratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

87A5683

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di fisiopatologia cardiovascolare, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di fisiopatologia cardiovascolare, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A5682

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale di seconda categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

87A5709

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico - ispettore sanitario (disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri), presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - ispettore sanitario (disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri), presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

87A5756

Concorso ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

87A5681

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

87A5712

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia, a tempo definito, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

87A5680

REGIONE PUGLIA

Concorso a quattro posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale BA/16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale BA/16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 118 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Monopoli (Bari).

87A5711

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, a:

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 23 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cles (Trento).

87A5679

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 82.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 313.000
- semestrale . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221